

Atto Camera: 2803

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (2803)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2015

9.34. (nuova formulazione)

approvato

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole 1° febbraio 2015 con le seguenti 1° aprile 2015.

Rubinato Simonetta

ident. 9.84. (nuova formulazione) , 9.68. (nuova formulazione) , 9.5. (nuova formulazione) , 9.60. (nuova formulazione) , 9.42. (nuova formulazione) , 9.47. (nuova formulazione)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015

1.84.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, che disciplinano i criteri di costituzione, l'ambito e le modalità di esercizio e di finanziamento delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale vigenti alla data del 31 dicembre 2014, sono prorogate per gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 152 del 2001, con riconoscimento convalidato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 20 della legge medesima, a condizione che tali istituti di patronato richiedano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in forma consortile entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 20 della legge 30 marzo 2001, n. 152. Qualora entro il 31 dicembre 2017, gli istituti di patronato che hanno richiesto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in forma consortile, non si costituiscano in un unico patronato, ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Rubinato Simonetta

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015

9.34.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1° febbraio 2015 con le seguenti: 1° gennaio 2016.

Rubinato Simonetta

ident. 9.84., 9.68., 9.5., 9.60., 9.42.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015

10.79.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui al n. 98 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabile alle cessioni di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura è prorogata, per l'anno 2015, anche ai *pellet*.

Rubinato Simonetta, Mariani Raffaella, Moretto Sara, Richetti Matteo, Manfredi Massimiliano, Malpezzi Simona Flavia, Magorno Ernesto, De Menech Roger

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015

10.82.

Sopprimere il comma 6.

Rubinato Simonetta, Moretto Sara

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015 10.83.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al comma 141 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia» sono aggiunte le seguenti: «e ai centri culturali, biblioteche funzionali a poli scolastici con presenza di istituti superiori di secondo grado».

Rubinato Simonetta, Moretto Sara

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015 10.81.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al comma 141 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La proroga del divieto di acquisto di mobili e arredi per l'anno 2015, non si applica agli enti per i quali la spesa storica per le funzioni fondamentali è inferiore ai fabbisogni standard.».

Rubinato Simonetta, Moretto Sara

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015 10.80.

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

12-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

12-*ter*. All'articolo 1, comma 712, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: «2015» con le seguenti: «2016».

Rubinato Simonetta, Moretto Sara, Richetti Matteo, Manfredi Massimiliano, Malpezzi Simona Flavia, Magorno Ernesto, De Menech Roger

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015 10.015.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri», sono inserite le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2016».

2. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-bis*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le seguenti parole: «, sia in Italia sia all'estero» sono soppresse;

b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016». In fine, è aggiunto il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».

Rubinato Simonetta

**Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015
12.011.**

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Proroga del regime di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati da organismi di formazione professionale beneficiari di contributi pubblici ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990).

1. In attesa dell'approvazione di una nuova disciplina circa la detraibilità delle imposte assolte dagli organismi di formazione professionale che svolgono attività formativa che non dia luogo ad operazioni imponibili all'IVA o ad altri tributi assimilati, resta comunque ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti assolta, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione della predetta attività formativa, ancorché abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fuori campo IVA. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.

Rubinato Simonetta, Ginato Federico, Savino Sandra, Milanato Lorena, Palese Rocco, Bragantini Matteo, Guidesi Guido, Busin Filippo

**Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015
12.012.**

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Proroga del regime di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati da organismi di formazione professionale beneficiari di contributi pubblici ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990).

1. Nelle more dell'approvazione della disciplina attuativa per la gestione dei Fondi europei per il Programma Operativo 2014-2020 circa la detraibilità delle imposte assolte dagli organismi di formazione professionale che svolgono attività formativa che non dia luogo ad operazioni imponibili all'IVA o ad altri tributi assimilati, si intende prorogata la detrazione dell'imposta sugli acquisti assolta, anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione della predetta attività formativa, ancorché abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fuori campo IVA. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.

Rubinato Simonetta, Ginato Federico, Savino Sandra, Milanato Lorena, Palese Rocco, Bragantini Matteo, Guidesi Guido, Busin Filippo